



CITTÀ DI MANFREDONIA  
il Sindaco

Reg. Ord. n. **35/2014**

## ORDINANZA

**Disposizioni per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare situazioni di degrado che mettono in pericolo l'integrità fisica della popolazione ed alterano il decoro urbano.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- il tratto della strada **ex Enichem**, realizzato con fondi CASMEZ dall'ex Anic Agricoltura (ex Enichem), ora Syndial S.p.A., che si sviluppa a sud del collettore acque piovane ed a monte della tangenziale di Manfredonia, con inizio in corrispondenza della S.P. 57 - per la Frazione Montagna - e termine al confine Manfredonia-Monte Sant'Angelo, presenta le seguenti plurime criticità, **che rappresentano un concreto ed immediato pericolo per la sicurezza dei pedoni e degli automezzi che vi transitano: 1)** a nord costeggia un collettore di acque piovane che è ubicato ad una quota notevolmente inferiore a quella stradale, in media di circa 5 metri, **senza alcuna delimitazione idonea - con recinzione di ferro e/o guard rail - ; 2)** versa in completo dissesto, con banchine laterali non transitabili, ricoperte di vegetazione;
- la predetta "**strada di servizio**" è in concessione di **Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Luigi Einaudi, 15, 70125 BARI**, essendo pertinenza di esercizio e di servizio della S.S. 89 Manfredonia-Foggia (variante esterna alla S.S. 89 "Garganica", tra la progressiva Km. 165+100 e Km. 165+500);
- il D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (C.d.S.) all'art. 2, comma 4, afferma "E' denominata "**strada di servizio**" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa." e l'art. 45 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Reg. esec. Codice della Strada), al comma 4 statuisce: "**Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.**", ANAS S.p.A. è obbligata alla gestione e manutenzione anche della predetta **strada di servizio**, tenuto conto che la stessa è avvinta da un vincolo di pertinenzialità con la strada extraurbana (variante alla S.S. 89), alla quale è affiancata, per svolgere funzione di collegamento degli accessi privati laterali di immissione sulla strada principale;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente, atto a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, per la durata di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, considerato termine congruo per la messa in sicurezza del sito;

Espletata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Foggia con nota nr. 29859 del 16 settembre 2014;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 "*Sanzioni amministrative*";

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche, introdotte dall'art. 6 bis del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008: **articolo 1 "Incolumità e sicurezza pubblica"** - "Ai fini di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."; **articolo 2 "Interventi del sindaco"** - "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: ... omissis ... "a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;" ...;



CITTÀ DI MANFREDONIA  
il Sindaco  
**ORDINA**

Per motivi di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che:

- **Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – Viale Luigi Einaudi, 15, 70125 BARI**, concessionaria del tratto di strada *ex* Enichem sopra puntualmente riportato, deve immediatamente provvedere, sulla base delle norme vigenti in materia, anche riguardo allo smaltimento dei materiali raccolti:
  - a) alla sua delimitazione con idoneo guard rail, previo sfalcio della vegetazione che ricopre le banchine laterali e loro sistemazione al fine di consentirne la transitabilità a persone e mezzi;
  - b) alla predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale;
- al termine dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sia **depositata una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, a firma di un tecnico abilitato, presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia comunale ed il comando di Polizia Locale.

La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà durata di mesi 6 (sei).

**SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite come di seguito:

1. Applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 70, 84, 110 e segg., del Regolamento edilizio comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 66/97 e del G.R. n. 8/98;
2. Sanzioni previste dalle disposizioni del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001);
3. Sanzioni previste dalle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento;
4. Esecuzione in danno delle seguenti opere, qualora la concessionaria non vi provveda volontariamente, entro il termine di un mese, decorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con addebito alla medesima delle relative spese: sfalcio della vegetazione, installazione di idoneo guard rail, sistemazione delle banchine laterali per consentirne la transitabilità a persone e mezzi, predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale;

**DISPONE**

- che, previa comunicazione al sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it)) e sia immediatamente eseguita;

- che la presente Ordinanza venga inviata al Settore LL.PP. comunale, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al Comando Carabinieri ed al Comando Guardia di Finanza, incaricati dell'osservanza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al T.A.R. Puglia – Sede di Bari, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Sede Municipale, addì 19 settembre 2014

Il Sindaco

Angelo Riccardi

